

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 150/CSA (2015/2016)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 120/CSA– RIUNIONE DEL 29 APRILE 2016

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D'AMICO PAOLINO SEGUITO GARA CITTÀ DI SCORDIA/DUE TORRI DEL 17.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)

Al termine della gara di Serie D – Girone I, Città di Scordia/Due Torri del 17.4.2016, la A.S.D. Due Torri proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D'amico Paolino.

Il competente Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 132 del 18.04.2016.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra”.

L'appello va rigettato.

Il fatto così descritto dal direttore di gara non può essere oggettivamente ridimensionato nella propria gravità e portata.

A tal proposito si vuole evidenziare che l'episodio risulta essere avvenuto a gioco fermo, così come dichiarato dal direttore di gara ed evidenziato dal Giudice di prime cure.

Pertanto la sanzione di 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D'amico Paolino può considerarsi congrua per la gravità del fatto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VERATTI LUCA SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO/POGGIBONSI DEL 17.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)

La Corte, dopo attenta lettura del referto arbitrale, dal quale sembrerebbe che l'accadimento possa essere contestualizzato nell'ambito di un'azione di gioco, ha avvertito l'esigenza di interpellare direttamente l'arbitro, per richiedere i chiarimenti del caso.

Lo stesso, raggiunto telefonicamente, ha in effetti dichiarato che pur essendo il fatto accaduto nell'ambito dell'azione di gioco, vi è stata in ogni caso, da parte del calciatore Veratti la volontarietà di sferrare il pugno e colpire l'avversario.

A fronte del chiarimento acquisito pertanto, la fattispecie non può essere ricompresa nel grave fallo di gioco, ma va qualificata come condotta violenta.

Ciò nonostante, ritiene la Corte di contenere la pena nell'ambito edittale e per l'effetto, in parziale accoglimento del proposto reclamo, rimodula la stessa ritenendo equa e giusta la squalifica del calciatore per tre giornate.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Poggibonsi S.r.l. di Poggibonsi (Siena), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Veratti Luca a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

### **3. RICORSO VENEZIA F.C. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.500,00;**
  - **OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE,**
- INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RIPA LA FENADORA/VENEZIA DEL 25.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Fenadora/Venezia, disputato in data 24.4.2016 e valevole per il Campionato di Serie "D", il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla Venezia F.C. (d'ora in avanti, per brevità, "Società") le sanzioni dell'ammenda di € 1.500,00 e dell'obbligo di disputare una gara priva di spettatori, per responsabilità oggettiva della Società stessa, per avere i propri sostenitori in campo avverso:

(i) fatto oggetto uno degli A.A. del lancio di getti di birra che attingevano l'Ufficiale di gara al capo ed alla schiena;

(ii) acceso due fumogeni nel settore loro riservato;

(iii) fatto esplodere tre petardi nel proprio settore;

(iv) lanciato sul terreno di giuoco altri tre petardi che cagionavano ad uno degli A.A. leggero dolore e fischi alle orecchie.

Il Giudice Sportivo precisava che la sanzione era stata così determinata in considerazione sia della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare gravi danni all'integrità fisica dei presenti, sia della recidiva reiterata specifica per i fatti di cui ai Com. Uff. nn. 34, 50, 56, 86 e 95.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione, con richiesta di procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 36bis, comma 7, C.G.S., la Società, la quale assumeva che la gara, al termine della quale si sarebbero verificati i fatti oggetto di contestazione, si sarebbe svolta "*in un clima pacifico e festoso*", grazie anche all'organizzazione ed alla collaborazione con le forze dell'ordine poste in essere dalla Società stessa e che, ad ogni modo, i predetti avvenimenti non avrebbero comportato conseguenze dannose per alcuno dei presenti. In merito all'accusa di recidiva, inoltre, la Società precisava che, tra i procedimenti a cui il Giudice Sportivo ha fatto riferimento nella propria decisione, alcuni avevano ad oggetto episodi isolati privi di particolare gravità, in quanto posti in essere da un gruppo limitato di spettatori e per i quali erano state erogate sanzioni ridotte, altri, invece, si riferirebbero a condotte di tesserati che non costituirebbero condotte idonee ad incitare la violenza o a ledere l'integrità fisica degli avversari o dei direttori di gara. La Società, pertanto, contestando l'eccessiva entità della sanzione erogata, concludeva chiedendo la riduzione della sanzione stessa, in modo tale da permettere "*all'intera cittadinanza di Venezia Mestre di festeggiare tra i professionisti e la rinascita calcistica di un'intera comunità*".

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 29.4.2016, è presente l'Avv. Daminato, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso, e il Direttore Generale della Società, Sig. Dante Scibilia.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Venezia non possono che considerarsi come una azione in astratto pericolosa per le persone presenti. Tuttavia, la Corte, considerato che in concreto tali comportamenti non hanno avuto conseguenze dannose,

ritiene più congruo rideterminare la sanzione irrogata, aumentando l'importo dell'ammenda ed annullando la sanzione dell'obbligo di disputare una gara priva di spettatori.

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Venezia, determina la sanzione complessiva in € 3.000,00 di ammenda, e annulla ogni altra sanzione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 2.000,00;**

- **OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CYNTHIA 1920 DEL 24.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Viterbese Castrense/Cynthia 1920, disputato in data 24.4.2016 e valevole per il Campionato di Serie "D", il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla S.S.D. Viterbese Castrense S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, "Società") le sanzioni dell'ammenda di € 2000,00 e dell'obbligo di disputare una gara priva di spettatori, per responsabilità oggettiva della Società stessa, per avere:

(i) i propri sostenitori, all'inizio del primo tempo, acceso tre fumogeni nel loro spazio riservato;

(ii) una persona non identificata indebitamente presente nello spazio antistante gli spogliatoi, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi stessi, rivolto espressioni offensive all'Arbitro;

(iii) i propri sostenitori, al termine della gara, in segno di reazioni ad atteggiamento a loro giudizio provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, lanciato all'indirizzo dello stesso tre bottigliette d'acqua semipiene accompagnando il gesto con insulti ed espressioni offensive;

(iv) i propri sostenitori lanciato all'indirizzo dell'Arbitro alcuni oggetti contundenti che colpivano un componente delle Forze dell'ordine posizionato a poca distanza da Direttore di gara.

Il Giudice Sportivo precisava che la sanzione era stata così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato e della condotta tenuta a cagionare gravi danni all'integrità fisica dei presenti.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale contestava, in primo luogo, l'eccessiva entità della sanzione irrogata, precisando come, nel caso in oggetto, non si sarebbe verificata alcuna reiterazione di condotte o recidiva generica e/o specifica tale da giustificare la sanzione stessa. La Società, inoltre, assumeva che, attesa la violazione dell'art. 12 C.G.S., il Giudice Sportivo, in considerazione dell'attività di vigilanza organizzata dalla Società stessa, avrebbe dovuto riconoscere l'applicabilità delle circostanze attenuanti di cui alle lett. "a" ed "e" dell'art. 13 C.G.S., evidenziando, altresì, come tutte le condotte contestate alla reclamante sarebbero qualificabili al solo fine dell'irrogazione dell'ammenda e non anche dell'aggravante interdittiva della chiusura dello stadio.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 29 aprile 2016, è presente l'Avv. Fabio Giotti, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Viterbese castrense non possono che considerarsi come astrattamente pericolosa per le persone presenti. Si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l'applicazione dell'art. 14 C.G.S. (e non già dell'art. 12 C.G.S.) che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori. L'applicazione del predetto articolo fa sì che non possano operare, con riferimento alla fattispecie in questione, le attenuanti invocate della Società.

Tuttavia, la Corte, considerato che in concreto tali comportamenti non hanno avuto conseguenze dannose, ritiene più congruo rideterminare la sanzione irrogata, aumentando l'importo dell'ammenda, prevedendo una diffida ed annullando la sanzione dell'obbligo di disputare una gara priva di spettatori.

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo, determina la sanzione complessiva in € 3.000,00 di ammenda con diffida. Annulla ogni altra sanzione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO SIG. GATTUSO GENNARO IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PONTEDERA DEL 17.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016)

Con atto, spedito in data 21.4.2016, il sig. Gattuso Gennaro Ivan, allenatore della A.C. Pisa 1909 S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Pisa/Pontedera, disputatasi in data 17.4.2016, era stata irrogata, a carico dello stesso predetta Società la squalifica per 3 gare effettive.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Gattuso faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato in relazione all'entità della sanzione irrogata nei confronti del reclamante.

Al proposito, questa Corte ritiene congrua, in relazione alle condotte poste in essere dal sig. Gattuso, entrambe da qualificare come irragionevoli nei confronti del Direttore di Gara, la sanzione complessiva della squalifica per una giornata effettiva di gara.

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Gattuso Gennaro Ivan, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**6. RICORSO F.C. APRILIA SRL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
  - **INIBIZIONE FINO AL 2.5.2016 AL SIG. MACCECHINI MARCO;**
  - **SQUALIFICA FINO AL 30.5.2016 AL SIG. CAPPELLI ANDREA;**
  - **SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 AL CALC. BACCARI GIANMARCO,**
- RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FONDI CALCIO/F.C. APRILIA DEL 16.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 18.4.2016)

Con reclamo del 21.4.2016 l'Aprilia Calcio proponeva reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 87 del 18.04.2016 con il quale erano state inflitte alla società, al dirigente Maccechini Marco, al massaggiatore Cappelli Andrea ed al calciatore Baccari una serie di sanzioni in conseguenza di fatti verificatisi in occasione della gara contro il Fondi disputata il 16 aprile.

A sostegno del ricorso l'Aprilia deduceva che la sanzione contro il calciatore doveva considerarsi frutto di un errore in quanto il comportamento sanzionato era riferibile ad altro atleta (nella specie Iannucci Franco) ma non negava che a fine gara vi erano state reazioni "sia da parte della panchina che dei giocatori e dei tifosi presenti". Chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione, anche in considerazione che essa era stata determinata da tifosi facinosi ma non violenti, e chiedeva altresì che la sanzione comminata al calciatore Baccari fosse invece assegnata al giocatore che avrebbe tenuto realmente il comportamento sanzionato.

Il ricorso merita un accoglimento parziale relativamente alla sanzione mentre va respinto per il resto. In particolare la richiesta di attribuzione ad altro giocatore della squalifica comminata al

Baccari è formulata in maniera del tutto generica ed è radicalmente priva di ogni riscontro probatorio mentre il referto arbitrale è chiarissimo sul punto.

Quanto all'ammenda appare equo ridurla ad €. 800, 00 in relazione all'effettivo comportamento tenuto da alcuni tifosi che si traduceva in espressioni minacciose e offensive ma non trasmodava in atti di violenza.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia S.r.l. di Aprilia (Latina) riduce la sanzione dell'ammenda ad € 800,00. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA € 5.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE A PORTE CHIUSE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/CITTÀ DI FOLIGNO DEL 24.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)

Con atto, trasmesso a mezzo e-mail in data 26.4.2016, la Società A.S. Gubbio 1910 preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 137 del 26.4.2016 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Gubbio/Foligno, disputatasi in data 24.4.2016, erano state irrogate, a carico della predetta Società, le seguenti sanzioni:

- squalifica del campo di giuoco per 2 gare effettive, da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse;

- ammenda di € 5.000,00

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.S. Gubbio 1910 faceva pervenire i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara ed in particolare dal Commissario di Campo (peraltro, assai circostanziati) circa i comportamenti, particolarmente gravi e per di più reiterati, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Gubbio/Foligno, disputatasi in data 24.4.2016; la Società ricorrente si è, infatti, limitata ad evidenziare che solo il Commissario di Campo, sig. Fadda ha rilevato tali comportamenti, del cui compimento, da parte dei sostenitori del Gubbio, non vi sarebbe traccia negli altri referti.

Trattasi, all'evidenza, di circostanza che non assume alcun rilievo, ben potendo tali fatti, peraltro verificatisi all'atto dell'invasione di campo da parte dei tifosi (quindi in un momento connotato da grande confusione), essere sfuggiti alla Terna di Gara, all'altro Commissario di Campo e al rappresentante della Procura Federale.

In ordine, poi, all'entità della sanzione, complessivamente irrogata alla Società ricorrente, si reputa che la stessa sia stata determinata correttamente, in considerazione della particolare gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori della Società ricorrente, nonché della esistenza della recidiva specifica reiterata.

Per questi motivi, la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 5 maggio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio